



Regione Campania

LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

ANNO 2013

Le presenti Linee Guida disciplinano in Campania l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e fanno riferimento:

- a quanto disposto con il DL185/2008 convertito in L. 2/2009, il DL 5/2009 convertito in L. 33/2009, la L. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- all'accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 22.11.2012;
- a quanto previsto negli accordi sottoscritti tra Assessorato al Lavoro della Regione Campania e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché a quanto definito dagli accordi interistituzionali in sede regionale.

I *trattamenti in deroga* di Cassa Integrazione Guadagni o di Mobilità possono essere autorizzati, in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, solo dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti di indennizzo o di tutela del reddito dei lavoratori previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.

1. IL TAVOLO INTERISTITUZIONALE

Allo scopo di assicurare la opportuna condivisione nella fase di indirizzo strategico e nella attuazione dei dispositivi oggetto delle presenti linee guida viene istituito, con separato provvedimento, apposito Tavolo Inter-istituzionale presieduto dall'Assessore Regionale al Lavoro e composto da rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali, dell'INPS, di Italia Lavoro e delle Parti Sociali.

Al *Tavolo* compete:

- la definizione degli indirizzi generali per il riparto delle risorse regionali;
- la definizione dei criteri per l'approvazione delle istanze nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- gli indirizzi per la programmazione e l'attuazione degli strumenti di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga;.

Inoltre il tavolo si riunisce con cadenza periodica per l'analisi, la valutazione e il monitoraggio degli esiti delle istanze e delle relative concessioni.

Alle riunioni del Tavolo partecipano il Direttore della DG Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale (attuale AGC 17), i Dirigenti delle Unità Organizzative competenti e il Direttore dell'Arlas.



2. REQUISITI D'ACCESSO

L'accesso ai trattamenti in deroga può essere autorizzato, ove spettante, in presenza dei seguenti requisiti dei lavoratori indicati dall'art. 7-ter – comma 6 – della Legge n. 33 del 09/04/09:

- per la CIG: almeno 90 gg. di anzianità lavorativa presso l'impresa, alla data della richiesta del trattamento;
- per la mobilità: almeno 12 mesi di anzianità lavorativa presso l'impresa, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni.

3. CIG IN DEROGA

Per l'annualità 2013 le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Campania, che ne cura l'istruttoria ed emana i provvedimenti autorizzativi.

Le tipologie di aziende che possono richiedere la CIG in deroga sono le seguenti:

Aziende tipologia A

Aziende di qualsiasi settore, con riferimento alle unità produttive ubicate in Campania, per cui non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, misure di integrazione salariale, anche destinate a specifici settori);

Aziende tipologia B

Aziende di qualsiasi settore, con riferimento alle unità produttive ubicate in Campania, per cui sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, misure di integrazione salariale, anche destinate a specifici settori) e che non possono più usufruire di tali ammortizzatori o non possono più accedervi.

Possono essere destinatari dei trattamenti di CIG in deroga i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione da parte dell'azienda utilizzatrice, con anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l'azienda richiedente aventi la qualifica di:

- a) operai; equiparati - intermedi
- b) impiegati
- c) quadri

Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

3.1 Consultazione Sindacale



Regione Campania

Le aziende che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare, anche su richiesta delle OO.SS., la procedura di consultazione sindacale comunicando ai sindacati provinciali di categoria e alla rappresentanza sindacale, la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Tale comunicazione deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione.

La consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. 164/1975 per le richieste di CIG in deroga deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di almeno una delle Rappresentanze Sindacali convocate entro 15 giorni dalla data di invio della convocazione per la consultazione sindacale medesima da parte dell'azienda richiedente, e in ogni caso entro il periodo di sospensione e/o riduzione richiesto.

Il verbale di accordo deve essere redatto riportando tutti i seguenti dati:

- a) la data dell'accordo
- b) i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono l'accordo (azienda, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali)
- c) i dati identificativi dell'azienda, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesta la CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti e lavoratori a domicilio, nonché il settore di appartenenza,
- d) indicazione della causa che ha costretto l'azienda ad una contrazione o sospensione dell'attività produttiva con richiesta di intervento di CIG in deroga;
- e) il periodo di richiesta di CIG in deroga, il numero dei lavoratori sospesi a zero ore ovvero con orario ridotto, nonché l'eventuale piano di gestione degli esuberanti,
- f) dichiarazione relativa all'applicazione dell'istituto della rotazione tra i lavoratori interessati dalla Cassa integrazione (previsto dall'art. 1, comma 8, L. 223/91), con specifica dei motivi dell'eventuale mancata applicazione della rotazione;
- g) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti l'impossibilità dell'azienda di poter usufruire degli ammortizzatori ordinari in quanto non può accedere o ha esaurito la CIGO o la CIGS o le altre misure di integrazione salariale previste dalla legislazione ordinaria;
- h) indicazione degli ammortizzatori sociali eventualmente utilizzati, indicando i relativi periodi e la causale di intervento.

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra **con esito positivo**, il datore di lavoro invia la domanda alla Regione Campania secondo le modalità indicate, e le parti saranno convocate dal Settore Ormel - Servizio Politiche del lavoro - della Giunta Regionale della Campania per la sottoscrizione dell'intesa.



Regione Campania

Qualora entro 15 giorni dall'invio della convocazione non si sia realizzata la consultazione con la sottoscrizione del verbale di accordo, ed in assenza di motivazione scritta circa la mancata sottoscrizione, l'azienda può presentare domanda di CIG in deroga allegando alla domanda copia della convocazione e della documentazione comprovante l'invio e la data dello stesso.

In questo caso le domande pervenute alla Regione sono trasmesse alla Provincia territorialmente competente che convoca le parti per l'esame congiunto con il supporto di Italia Lavoro.

Nei successivi 15 giorni dalla convocazione, la Provincia deve far pervenire alla Regione Campania l'esito dell'incontro.

Nel caso in cui all'incontro in Provincia non si presenti l'azienda o chi la rappresenta la domanda si ritiene ritirata. Nel caso in cui non si presenti alcuna organizzazione sindacale la domanda, salvo motivate ragioni di assenza comunicate dalle OOSS, verrà acquisita. La relativa istanza sarà oggetto di valutazione di indirizzo da parte del Tavolo Interistituzionale di cui al punto 1.

In caso di unità produttive ubicate in più province, la Regione Campania convoca le parti per l'esame congiunto. In ipotesi di vertenze di particolare rilevanza economico-sociale la Regione si riserva di attivare direttamente appositi tavoli di confronto con le parti sociali.

3.2 Presentazione domanda

Inoltre della domanda all'INPS territorialmente competente. Il relativo modello (mod. SR/100) dovrà essere inviato all'Istituto per tutto il periodo di CIG richiesto entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito <http://www.inps.it/home/default.asp?iIDLink=22>.

Presentazione della domanda alla Regione Campania: la Regione Campania ha approntato la procedura informatica di compilazione e trasmissione delle domande di CIG in deroga in via telematica all'indirizzo **aass.regione.campania.it**.

Nelle more del funzionamento della procedura informatica, le domande relative al periodo dal 01/01/2013 devono essere trasmesse entro il 31/03/2013, per le altre - con decorrenza 01/03/2013 – valgono i termini di cui all'art.3 comma 2 del D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218, fatte salve le eccezioni di cui al punto 3.5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti digitali:

1. il verbale di accordo sindacale;
2. eventuale autocertificazione relativa all'utilizzo delle ore complessive richieste nella domanda precedente;
3. per le aziende in fallimento, per le quali sia già stata emessa la sentenza del Tribunale e che fanno una richiesta di CIG in deroga per 12 mesi non prorogabili, deve essere allegata copia della sentenza del Tribunale fallimentare che dichiara il fallimento.

La compilazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa.



Regione Campania

Per accedere al servizio il legale rappresentante dell'azienda richiedente, se non registrato, deve effettuare la procedura di registrazione immettendo le proprie generalità e quelle dell'azienda di cui si ha legale rappresentanza. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

Specifiche per la compilazione della richiesta di concessione

Le imprese inquadrare nel settore "industria" con meno di 15 dipendenti devono:

- indicare se si è fatto ricorso alla CIGO specificando per quali periodi ovvero i motivi del mancato ricorso;
- indicare se si è già fatto ricorso alla CIG in deroga specificando per quali periodi ed il numero dei lavoratori già interessati al trattamento.

Le imprese con più di 15 dipendenti devono:

- indicare se si è fatto ricorso alla CIGO e per quali periodi ovvero i motivi del mancato ricorso;
- indicare se si è fatto ricorso alla CIGS, specificando per quali periodi ed il titolo di intervento, ovvero i motivi del mancato ricorso;
- indicare se si è fatto ricorso alla CIG in deroga, specificando i periodi ed il numero dei lavoratori già interessati al trattamento.

Per accedere alla CIG in deroga occorre rappresentare indicatori economico-finanziari dai quali emerga lo stato di crisi (andamento complessivamente negativo della situazione aziendale; risultato di impresa negativo; calo del fatturato; indebitamento, ecc.) autocertificato ai sensi della normativa vigente. In particolare, le imprese che intendono presentare istanza di concessione della CIG in deroga dovranno indicare se la crisi in atto è di natura "congiunturale" o "strutturale".

3.3 Specifiche per le imprese in crisi congiunturale

In caso di "crisi congiunturale" (anche in presenza di sospensione dei lavoratori ad orario ridotto e/o a rotazione, con possibilità di reimpiego totale o parziale dei lavoratori alla fine del periodo di CIG) l'impresa può presentare istanza di concessione o proroga della CIG per un periodo massimo di 12 mesi, la cui scadenza non potrà, comunque, superare il 31/12/2013, corredato da accordo sindacale stipulato secondo le modalità di cui al paragrafo 3.1.

In caso di richiesta di proroga, all'istanza deve essere allegata una relazione nella quale sia evidenziato, in maniera esaustiva, lo stato di avanzamento del piano di gestione volto al superamento della crisi.

Inoltre, per le proroghe di CIG in deroga successive alla seconda, i trattamenti in deroga potranno essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale (c. 66 art. 2 L. 92/12).

Per quanto attiene all'obbligo di partecipazione ad attività formative previste dalla normativa vigente, i relativi interventi saranno realizzati attraverso programmi/progetti formativi, nelle forme e modalità individuate dall'Amministrazione Regionale con atti successivi anche in continuità con le disposizioni di cui agli Avvisi Pubblici attuativi delle Misure del Piano *Campania al Lavoro!* "CIG Più" e con quelle di cui al DD 110/2012 e al DD 215/2012, relative al Catalogo formativo per i percettori di ammortizzatori sociali in



Regione Campania

deroga, ovvero anche mediante utilizzo delle risorse di cui ai fondi interprofessionali. In quest'ultimo caso l'azienda interessata è tenuta a richiedere e acquisire preventiva autorizzazione all'Amministrazione Regionale.

Nei casi di richiesta di proroga della CIG, saranno ritenuti validi i progetti formativi già presentati ed approvati dalla Regione Campania, realizzati e in corso di realizzazione, avviati entro il 31/12/2012.

Per i progetti realizzati nel corso degli anni 2011/12 e antecedenti l'adozione delle disposizioni di cui al DD 110/2012 e al DD 215/2012, le aziende dovranno fornire alla Regione, se non hanno ancora inviato i relativi dati, una dichiarazione di responsabilità circa gli esiti delle attività formative, con indicazione del numero di lavoratori coinvolti, il monte ore di formazione svolto dal singolo lavoratore sospeso, secondo la apposita modulistica da inviare telematicamente attraverso la procedura informatica.

3.4 Specifiche per le imprese in crisi strutturale

In caso di richiesta di concessione CIG per “crisi strutturale” l'impresa (titolare o gli organi dell'eventuale procedura concorsuale) dovrà corredare l'istanza con un piano di gestione degli esuberi, nel quale siano indicate le concrete iniziative da realizzarsi per la gestione della crisi (ricollocazione anche parziale dei lavoratori, collocazione in mobilità di lavoratori in possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento o di lavoratori disponibili a manifestare la volontà di non opposizione al recesso, eventuali diverse azioni con l'indicazione dei tempi previsti per la loro realizzazione).

In caso di “crisi strutturale” l'impresa può presentare istanza di concessione o proroga della CIG per un periodo massimo di 12 mesi, la cui scadenza non potrà superare il 31/12/2013.

Qualora l'azienda abbia già fatto ricorso alla CIG in deroga per crisi “strutturale” (in particolare per cessazioni di attività e/o procedure concorsuali) per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogato per ulteriori 6 mesi in riferimento al prosieguo del piano di gestione degli esuberi, e sussistano le condizioni oggettive e soggettive per l'accesso ad ulteriori e diversi ammortizzatori sociali, previsti dalla legislazione ordinaria (indennità di mobilità), il trattamento di CIG non potrà essere ulteriormente concesso, salvo che permangano le condizioni di attuazione del Piano di gestione degli esuberi per effetto di processi già attivati, anche negoziati, di riavvio dell'azienda ovvero di riconversione dell'attività e/o di ricollocazione c/o altre imprese.

Inoltre per le proroghe di CIG in deroga successive alla seconda, i trattamenti in deroga potranno essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale (c. 66 art. 2 L. 92/12).

3.5 Termini di presentazione della domanda

I termini di presentazione della domanda di cig in deroga alla regione Campania sono indicati al terzo capoverso del punto 3.2.

Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore ai termini indicati al terzo capoverso del punto 3.2, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto.



Regione Campania

Nei casi di procedure concorsuali o nei casi di reiezione della CIG ordinaria/straordinaria, qualora non risulti possibile rispettare i termini indicati al terzo capoverso del punto 3.2 , vale il termine dalla data dell'accordo sindacale.

3.6 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno istruite e autorizzate, dal Settore Ormel - Regione Campania e, in seguito, dalla Unità Dirigenziale competente, con il supporto tecnico di Italia Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili. Gli esiti delle istruttorie delle domande saranno oggetto di appositi provvedimenti dirigenziali pubblicati sul B.U.R.C. e comunicati anche attraverso la procedura informatica di invio delle domande stesse.

Nel caso di domande incomplete o inesatte, a fronte di specifica richiesta da parte della Regione Campania, l'azienda è tenuta a far pervenire le informazioni/documentazioni mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa on line. Decorso 30 giorni qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

3.7 Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione tra la Regione Campania e l'INPS Regionale Campania, la Regione Campania – Settore Ormel e, in seguito, l'Unità Dirigenziale competente, trasmette all'INPS il provvedimento autorizzativo al fine di consentire l'attivazione delle procedure di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Per l'erogazione del trattamento economico ai lavoratori in CIG in deroga è previsto esclusivamente il sistema di "pagamento diretto" da parte dell'INPS, ossia non è contemplato il pagamento con sistema "a conguaglio" da parte dell'azienda interessata.

3.8 Obblighi del lavoratore e dell'azienda

In linea con quanto previsto dal comma 40 dell'art. 4 della legge 92 del 28 giugno 2012, il rifiuto del lavoratore di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione ovvero la mancata o irregolare frequenza senza giustificato motivo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga il lavoratore destinatario di tali trattamenti deve presentarsi su convocazione delle AA.PP. tramite i Centri per l'Impiego - con le modalità che saranno previste dalle linee guida di attivazione delle politiche attive di cui ai punti 3.9 e 4.7 - pena la decadenza dal diritto di percepire il trattamento di integrazione salariale.

3.9 Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Entro il mese di febbraio 2013 la Regione Campania, con il supporto tecnico dell'Arlas e di Italia Lavoro, in coerenza con gli indirizzi del Tavolo Interistituzionale di cui al punto 1, emanerà nuove disposizioni e nuove Linee Guida per l'attuazione degli interventi di politica attiva in integrazione delle azioni già attivate con il Catalogo Formativo per l'inserimento dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga in percorsi formativi e nell'ambito del Piano per il lavoro "Campania al Lavoro!" con le misure "CigPiù" di incentivo



all'assunzione e di concessione di doti formative nel solco degli interventi previsti dal programma sperimentato dal Ministero del lavoro "Azioni di sistema Welfare to Work 2012-2014" con il supporto di Italia Lavoro.

Nella fase transitoria, per i lavoratori in CIG in deroga rimane in vigore quanto previsto dalle Linee guida di cui al DD 110/2012 e al DD 215/2012 relative al Catalogo formativo per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga.

4. MOBILITA' IN DEROGA

4.1 Destinatari del trattamento:

A) gli apprendisti licenziati che non rientrano nella normativa di cui all'art.19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter della Legge 2/2009 o che non rientrano nella normativa di cui all'art. 2, comma 1 della L. 92/2012;

B) i seguenti lavoratori subordinati:

- i lavoratori ammessi al trattamento di mobilità, ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria/ASPI/mini-ASPI, o di mobilità in deroga nel corso del 2013 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi;
- i lavoratori ammessi al trattamento di mobilità in deroga fino al 31/12/2012;
- i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, compresa l'indennità di mobilità in deroga, dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in corso progetti di reindustrializzazione;

C) i lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2013, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento di mobilità ex lege 223/91, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o dal trattamento di ASPI/mini-ASPI.

4.2 Requisiti:

- I lavoratori di cui ai punti A), B) e C) devono essere iscritti in stato di disoccupazione, ai sensi della normativa vigente, alla anagrafe regionale del lavoro gestita informaticamente dai Centri per l'impiego e domiciliati in Campania;

- i lavoratori di cui ai punti A) e C) devono essere stati interessati nel periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie;

- i lavoratori di cui ai punti A) e C) non devono avere i requisiti per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91, dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di ASPI/miniASPI; oppure nel caso di



Regione Campania

lavoratori di cui al punto B), l'esaurimento dell'ultimo ammortizzatore di cui il lavoratore ha beneficiato a seguito del licenziamento non deve essere antecedente al 31/12/2012;

- i lavoratori di cui ai punti A), B), e C) devono aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento o presso l'impresa con cui hanno cessato il rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, così come previsto dal D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009, art. 7-ter, comma 6 e dalla L. 92/2012, art. 2, comma 67, fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all'interno di uno stesso contratto di somministrazione.

- nel caso di lavoratori di cui al punto B), capoverso 1, gli stessi devono maturare il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi all'esaurimento del trattamento di mobilità ex lege 223/91, di disoccupazione ordinaria, ASPI o mini ASPI;

- i lavoratori di cui ai punti A), B) e C) non devono aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Campania.

4.3 Misura e durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

La misura dell'indennità di trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

L'indennità viene concessa per un periodo di tempo pari a:

- 6 mesi per gli apprendisti licenziati o cessati di cui al punto A), e per i lavoratori subordinati di cui al punto C) ;
- fino a 12 mesi per i lavoratori di cui al punto B).

4.4 Procedura per la presentazione della domanda

L'istanza di concessione dell'indennità di mobilità in deroga deve essere presentata dalle OO.SS. confederali o di categoria corredata da accordi sottoscritti in sedi istituzionali dai quali si rilevino le intese raggiunte allo scopo di ricollocare i lavoratori ex dipendenti di aziende in crisi ed i tempi previsti per la ricollocazione, sottoscritti in data non antecedente 12 mesi dalla presentazione dell'istanza.

Detta istanza, corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati con la indicazione delle date di scadenza della indennità di mobilità, deve essere inviata esclusivamente in via telematica all'indirizzo **aass.regione.campania.it**.

Per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori richiedenti trattamento di mobilità in deroga devono recarsi presso i Centri per l'Impiego competenti e procedere alla iscrizione nella anagrafe regionale del lavoro.



Regione Campania

Inoltre, i lavoratori interessati devono inviare modello INPS di richiesta del pagamento della prestazione (DS21-SR05), esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali indicati nella circolare INPS 102/2012:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS;
- Patronati/Intermediari dell'Istituto - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact center integrato n.803164

4.5 Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno istruite e autorizzate dal Settore Ormel – Regione Campania e, in seguito dall'Unità Dirigenziale competente, con il supporto tecnico di Italia Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili.

La Regione Campania trasmette all'INPS il provvedimento autorizzativo al fine di consentire l'attivazione delle procedure di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Sulla base della convenzione tra la Regione Campania e l'INPS Regionale Campania, la Regione Campania – Settore Ormel e, in seguito, l'Unità Dirigenziale competente,

4.6 Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Ai sensi dell'art. 4, comma 41 della Legge 92 del 28 giugno 2012, il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro alle condizioni disposte dalle normative vigenti.

4.7 Interventi di politica attiva per i lavoratori in mobilità in deroga

Entro il mese di febbraio 2013 la Regione Campania, con il supporto tecnico dell'Arlas e di Italia Lavoro, in coerenza con gli indirizzi del Tavolo Interistituzionale di cui al punto 1, emanerà nuove disposizioni e nuove Linee Guida per l'attuazione degli interventi di politica attiva in integrazione delle azioni già attivate con il Catalogo Formativo per l'inserimento dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga in percorsi formativi e nel solco degli interventi sperimentati dal programma del Ministero del lavoro “Azioni di sistema Welfare to Work 2012-214” con il supporto di Italia Lavoro.

Nella fase transitoria, per i lavoratori in mobilità in deroga rimane in vigore quanto previsto dalle Linee guida di cui al DD 110/2012 e al DD 215/2012 relative al Catalogo formativo per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga.



Regione Campania

5. PUBBLICITÀ

I provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti in deroga adottati dalla Regione Campania saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e detta pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

6. CONTROLLI

La Regione Campania si riserva di effettuare servizi di controllo c/o le aziende richiedenti, anche attraverso l'attivazione dei servizi ispettivi, per la verifica dell'osservanza delle norme vigenti in materia di utilizzo degli AA. SS.